



Regione Lombardia

DECRETO N. 5856

Del 06/05/2026

Identificativo Atto n. 162

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO VOUCHER DI ACCELERAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5943/2026.

L'atto si compone di 49 pagine
di cui 46 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DELLE FILIERE DEL TURISMO, DEL DESIGN E DELLA MODA

RICHIAMATI:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che declina le linee strategiche dell’azione regionale su sette pilastri, includendo ambiti e obiettivi strategici aventi natura trasversale rilevanti in ordine alle finalità di sviluppo economico e competitività del sistema lombardo e in particolare laddove promuove la sinergia tra investimenti pubblici e privati per la valorizzazione e il rilancio economico dei propri territori;

VISTO il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”, limitatamente alle seguenti disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e fondi strutturali e con le competenze regionali (artt. 2, 8, 9,11,12,13,14,15,17), come previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 1;

VISTA la legge regionale 15 gennaio 2018, n. 1 “Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione”;

VISTA la DGR 31 luglio 2019, n. XI/1993 “Disposizioni per l’attuazione della l.r. 15 gennaio 2018, n. 1 “misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all’occupazione” e degli articoli 5 e 6 del d.l. 12 luglio 2018 n. 87”;

RITENUTO di escludere l’applicazione della disposizione di cui all’art. 9 comma 1 lett. e) del D. lgs.184/2025 in quanto prevale la normativa regionale che nel promuovere misure a contrasto della delocalizzazione di insediamenti e attività economiche, esclude dall’ambito di applicazione i contributi erogati a valere su risorse in corrente;

VISTA la D.G.R. del 9 febbraio 2026, n. XII/5733 di “Approvazione dei criteri per il riconoscimento degli incubatori e degli acceleratori d’impresa per la moda e il design e iscrizione all’elenco regionale”;

VISTO il d.d.u.o. n. 2301 del 24 febbraio 2026 che approva la manifestazione di interesse per il Riconoscimento degli incubatori e degli acceleratori d’impresa per la moda e il design e iscrizione all’elenco regionale;



Regione Lombardia

VISTA la D.G.R. del 30 marzo 2026, n. XII/5943 di "Approvazione dei criteri del Bando Voucher di accelerazione" che, in particolare:

- definisce nell'Allegato A, i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo;
- demanda al Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda l'adozione di tutti gli atti attuativi e amministrativi conseguenti;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a euro 270.000,00 sull'annualità 2027 a valere sul capitolo di bilancio 14517;

RITENUTO che in fase di adesione saranno raccolte le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attestino:

- da parte dei soggetti richiedenti, di essere in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i.;
- da parte dei soggetti richiedenti, di non essere stata oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- da parte dei legali rappresentanti e amministratori dei soggetti richiedenti, che non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;

VISTA la comunicazione del 24/04/2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di approvare il "Bando Voucher di accelerazione" così come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTI:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;



Regione Lombardia

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- I provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il “Bando Voucher di accelerazione” così come da Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a euro 270.000,00 sull’annualità 2027 a valere sul capitolo di bilancio 14517.
3. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e servizi - www.bandiregione.lombardia.it.

Il Dirigente
SIMONA MARTINO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



RegioneLombardia

Allegato A

REGIONE LOMBARDIA

**BANDO
VOUCHER DI ACCELERAZIONE**



INDICE

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE.....	4
A.1	Finalità e obiettivi	4
A.2	Riferimenti normativi	4
A.3	Soggetti beneficiari	5
A.4	Dotazione finanziaria.....	6
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	7
B.1	Caratteristiche generali dell'agevolazione	7
B.2	Progetti finanziabili.....	9
B.3	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità.....	9
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	11
C.1	Presentazione delle domande.....	11
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	14
C.3	Istruttoria.....	14
C.3.a	<i>Modalità e tempi del processo</i>	<i>14</i>
C.3.b	<i>Verifica di ammissibilità delle domande</i>	<i>14</i>
C.3.c	<i>Valutazione delle domande</i>	<i>15</i>
C.3.d	<i>Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria</i>	<i>15</i>
C.4	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	16
C.4.a	<i>Caratteristiche della fase di rendicontazione</i>	<i>16</i>
D.	DISPOSIZIONI FINALI.....	20
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari	20
D.2	Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari.....	20
D.4	Ispezioni e controlli.....	21
D.5	Monitoraggio dei risultati	21
D.6	Responsabile del procedimento.....	22
D.7	Trattamento dati personali	22
D.8	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	22
D.9	Diritto di accesso agli atti.....	23
D.10	Allegati.....	23
	ALLEGATO A SCHEMA DI DOMANDA	24
	ALLEGATO B INFORMATIVA DICHIARAZIONE DE MINIMIS	27
	ALLEGATO C INCARICO SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDA	31
	ALLEGATO D RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI.....	33



Regione Lombardia

ALLEGATO E FIRMA ELETTRONICA	35
ALLEGATO F APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO	36
ALLEGATO G PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	37
ALLEGATO H SCHEDA PROGETTO	38
ALLEGATO I RELAZIONE FINALE.....	39
ALLEGATO J DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITÀ RITENUTA 4%	40
ALLEGATO K DICHIARAZIONE SOGGETTI SENZA POSIZIONE INPS/INAIL	42
ALLEGATO L DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE	45



A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Regione Lombardia supporta con un apposito bando le PMI, aventi sede in Lombardia, che decidono di investire in un percorso di accelerazione d'impresa professionalizzante che possa aiutarle nell'affrontare la sfida specifica del proprio stadio di sviluppo.

In particolare, in attuazione dei criteri approvati con D.G.R. n. XII/5943 del 30 marzo 2026 la presente misura ha lo scopo di favorire progetti di sviluppo competitivo nel settore moda e/o design, valorizzando uno o più dei seguenti aspetti:

- la necessità di creare nuove relazioni e/o di consolidare quelle esistenti e/o di ampliare la propria filiera di moda e/o design, in coerenza con l'attività svolta;
- la valorizzazione degli aspetti di sostenibilità della filiera della moda e del design (sostenibilità ambientale, etico/sociale; modelli di produzione, gestione e business che supportino la circolarità e la resource efficiency);
- come l'appartenenza e la disponibilità a far parte di una rete di "qualità artigiana" nei settori moda e design possa costituire un valore aggiunto sia come elemento attrattivo sia per l'avvicinamento dei giovani alla professione artigiana per favorire il passaggio generazionale.

A.2 Riferimenti normativi

Il bando è redatto nel rispetto delle seguenti leggi regionali e loro s.m.i.:

- il Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, recante "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", limitatamente alle disposizioni compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di stato e con le competenze regionali.", come previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 1;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014, "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- il Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni" e in particolare l'art. 9 "Registrazione degli aiuti individuali";
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. XII/42 del 20 giugno 2023, che declina le linee strategiche dell'azione regionale su sette pilastri, includendo ambiti e obiettivi strategici aventi natura trasversale rilevanti in ordine alle finalità di sviluppo economico e competitività del sistema lombardo e in particolare l'azione 4.1.1.5. "Sostenere la competitività del settore della moda e del settore design";



- la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2026-28, approvato con DGR XII/5236 del 30 ottobre 2025 e con conseguente Risoluzione del Consiglio Regionale n.19 - Delibera n. XII/1167 del 2 dicembre 2025;
- la D.G.R. n. XII/5733 del 9 febbraio 2026 di “APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCUBATORI E DEGLI ACCELERATORI D'IMPRESA PER LA MODA E IL DESIGN E ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE”;
- la D.G.R. n. XII/5943 del 30 marzo 2026 “APPROVAZIONE DEI CRITERI DEL BANDO “VOUCHER DI ACCELERAZIONE””;

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di partecipazione:

- PMI secondo la definizione dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito, il Regolamento GBER);
- che siano regolarmente costituite, iscritte e dichiarate attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale);
- che abbiano una Sede operativa, presso cui svolgere le attività del progetto, in Lombardia (rilevabile da visura camerale);
- che siano in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i..

I soggetti richiedenti devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) applicabile per soggetti che hanno una posizione aperta presso gli enti previdenziali;
- non essere stata oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- avere legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

La concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..



Regione Lombardia

A.4 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a euro 270.000,00 sull'annualità 2027 a valere sul capitolo di bilancio 14517.

Regione Lombardia si riserva di integrare la dotazione finanziaria, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.



B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.

Il **contributo** è pari all'**80%** delle **spese sostenute per la partecipazione ad un percorso di accelerazione presso un incubatore/acceleratore d'impresa presente nell'elenco** dei riconosciuti da Regione Lombardia, approvato ai sensi della D.G.R. 5733/2026.

Sarà riconosciuto un **contributo ulteriore del 10%** (per un contributo complessivamente pari al 90%) alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, risultino a **titolarità giovanile o con quota giovanile prevalente nel sistema di amministrazione**. Al fine della verifica della presente premialità saranno considerate le persone fisiche impegnate nel sistema di amministrazione dell'impresa che, alla data della presentazione della domanda, non abbiano compiuto 35 anni (titolare di impresa individuale, amministratore unico, amministratori e componenti del Consiglio di amministrazione).

L'agevolazione è concessa ed erogata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" (di seguito, Regolamento De Minimis) con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).

La concessione dei contributi non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare € 300.000 nell'arco di tre anni. Il periodo di tre anni è da considerarsi su base mobile, rispetto al momento della concessione.
- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;



Regione Lombardia

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

È richiesta, prima di concedere l'aiuto una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, sui soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo, conformemente a quanto previsto dall'art.2.2, lett. c) e d), del regolamento (UE) n. 2831/2023, al fine di verificare qualsiasi altro aiuto «de minimis» a norma del Regolamento (CE) n. 2831/2023 o di altri regolamenti «de minimis», ricevuto dall'impresa unica nei tre anni. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento «de minimis» saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

È prevista la cumulabilità degli incentivi della presente misura con altri aiuti sia sullo stesso progetto e stesse spese ammissibili sia su altri aiuti di Stato, fatto salvo il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruite o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 (art. 5 - cumulo).

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Qualora l'importo dell'agevolazione concedibile per il singolo beneficiario sia superiore al massimale "de minimis" disponibile, l'importo dell'agevolazione potrà essere rideterminato fino alla concorrenza del massimale "de minimis" ancora disponibile per il singolo beneficiario, ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, art. 14, comma 4.

I soggetti richiedenti dovranno, inoltre, sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE) 2831/2023;
- di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..

Inoltre, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che non sia rimborsata due volte (ossia per un importo superiore al 100% della spesa) nel rispetto delle disposizioni di cumulo, della normativa vigente e della regolamentazione di riferimento; in ogni caso non è ammessa a finanziamento la spesa che concorre, anche in quota parte, alla realizzazione di un progetto, volto a raggiungere il medesimo target, a valere su risorse PNRR.



B.2 Progetti finanziabili

I richiedenti devono presentare un **progetto** che preveda la partecipazione ad un percorso di accelerazione d'impresa e descriva gli **obiettivi di sviluppo competitivo nel settore moda e/o design** che l'impresa intende raggiungere, anche grazie alla creazione di nuove relazioni e/o al consolidamento di quelle esistenti, all'ampliamento della propria filiera e alla valorizzazione degli aspetti di sostenibilità (sostenibilità ambientale, etico/sociale; modelli di produzione, gestione e business che supportino la circolarità e la resource efficiency).

I percorsi di accelerazione devono essere fruiti sul territorio lombardo, nonché **completati e rendicontati entro 14 mesi** dalla data di adesione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Possono essere richieste proroghe solo per cause di forza maggiore ed eventuali modifiche progettuali con aggiornamenti dei costi previsti saranno a totale carico dei beneficiari del contributo.

Ciascuna impresa può presentare più domande di contributo. In ogni caso, non è possibile presentare domanda prima che si sia conclusa l'istruttoria della domanda precedentemente inviata al protocollo, con emissione del relativo decreto di concessione o diniego.

Gli interventi dovranno essere rendicontati esclusivamente secondo le modalità indicate al successivo paragrafo C.4.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Sono ammissibili le **spese per la partecipazione ad un percorso di accelerazione** che deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- essere di sostegno alla competitività e alla resilienza delle PMI dell'alto artigianato tradizionale, così come a start up innovative dei settori moda e design, anche al fine di sviluppare metodologie originali in percorsi di innovazione;
- essere erogato da un soggetto iscritto nell'“Elenco regionale degli incubatori e degli acceleratori d'impresa per la moda e il design”, costituito ai sensi della DGR n. 5733/2026, al momento della contrattualizzazione del servizio con il soggetto beneficiario del presente bando;
- essere fruito nell'ambito di una sede ubicata sul territorio lombardo dell'acceleratore/incubatore.

Le spese massime per la partecipazione al percorso di accelerazione sono quantificate in euro 40.000,00.

Fermo restando quanto altro precisato al successivo punto C.4.a “Caratteristiche della fase di rendicontazione”, le spese effettivamente sostenute per essere computate ai fini dell'ammissibilità a contributo devono:

- essere riconducibili esclusivamente alla realizzazione del progetto proposto;
- essere sostenute (rif. data di emissione fattura o documento fiscalmente equivalente) a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro la data di



Regione Lombardia

presentazione della rendicontazione (con termine massimo di 14 mesi dalla data di adesione) e comunque entro il 31 dicembre 2027;

- descrivere chiaramente l'oggetto del servizio/prestazione;
- essere quietanzate (rif. data giustificativo di pagamento) entro la data di presentazione della rendicontazione;

Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate ai soggetti beneficiari;
- essere interamente sostenute;
- essere corrispondenti all'intero valore del servizio (non sono ammessi pagamenti parziali ovvero solo acconti o saldi);
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando "VOUCHER DI ACCELERAZIONE" e il codice CUP assegnato al progetto.

Sono considerate **spese non ammissibili** al contributo:

- i lavori in economia;
- le spese relative ad atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- le spese di adeguamento a meri obblighi di legge;
- le spese per la gestione della domanda di contributo/rendicontazione;
- i servizi reali di consulenza a carattere continuativo o periodico o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (ad esempio: consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale) non riferibili specificatamente al progetto;
- i costi del personale di qualsiasi natura (dipendente, a tempo determinato, a progetto, ecc.);
- ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibile al progetto.

In ogni caso, non sono ammesse le spese relative ad autofatturazioni e spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario da società appartenenti all'impresa unica e/o con rapporti di controllo o collegamento, così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ed inoltre le spese in cui vi siano elementi di vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).

Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo **inferiore a euro 2.000,00** (duemila/00).



C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it a partire **dalle ore 10.00 del 15 giugno 2026** ed entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2027.

Le proposte vengono esaminate e valutate periodicamente secondo l'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dell'eventuale esaurimento delle risorse e/o sospensione dello sportello viene data comunicazione sulla piattaforma Bandi e Servizi e su Incentivi.gov.

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.

Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

- essere registrata alla piattaforma Bandi e Servizi;
- aver completato (o aggiornato) la profilazione:
 - compilando le informazioni anagrafiche;
 - allegando un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

L'accesso alla piattaforma informativa Bandi e Servizi di Regione Lombardia è consentito solo mediante autenticazione via SPID, CNS o CIE (vedi Allegato G).

Nella domanda on line di partecipazione al bando, il soggetto richiedente deve, tra le altre informazioni richieste in anagrafica indicare:

- informazioni generali relative al soggetto richiedente;
- riferimenti delle coordinate bancarie o postali (codice IBAN) e intestatario, verso cui disporre la liquidazione dell'eventuale contributo;
- una PEC presso la quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo;
- eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dalla misura. Tale delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato che sancisca i poteri di firma.

Il soggetto è tenuto a fornire, tramite la piattaforma Bandi e Servizi:

1. Le informazioni necessarie ai fini del rilascio del **Codice Unico di Progetto (CUP)**;
2. Le informazioni e le dichiarazioni utili all'interrogazione del casellario giudiziario di rappresentanti legali e/o amministratori;



3. **La Scheda progetto**, secondo il fac-simile allegato al presente bando, contenente la descrizione dell'attività svolta dalla PMI richiedente in relazione ai settori moda e design, il cronoprogramma del Progetto e le prospettive di sviluppo che la stessa intende raggiungere in coerenza con le finalità dei progetti finanziabili di cui all'art. B.2. La mancanza della documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore costituisce causa di inammissibilità della domanda di partecipazione al bando;
4. **Copia del contratto assicurativo, in corso di validità**, a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed **eventi catastrofali** verificatisi sul territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i..
5. Il modulo per il calcolo della dimensione d'impresa, secondo il facsimile reso disponibile su Bandi e Servizi;
6. Nel caso di firma in capo al procuratore, copia della procura, se non presente in visura camerale.

La domanda di adesione include le seguenti specifiche attestazioni, rese dal legale rappresentante del Soggetto richiedente, e allegati:

- La dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, per i richiedenti non soggetti agli obblighi contributivi (Allegato K);
- La dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", rilasciata su presa visione delle indicazioni per la compilazione di cui all'Allegato 1 (vedi Allegato B);
- La dichiarazione che il Soggetto richiedente non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- La dichiarazione da parte di legali rappresentanti o amministratori di non avere condanne, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda (Allegato L).

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo viene resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando.

Qualora la compilazione della domanda sia effettuata direttamente dal legale rappresentante così come rinvenibile dal Registro delle Imprese tramite accesso a Bandi e Servizi con SPID/CNS/CIE, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, il Soggetto richiedente deve scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema che viene archiviato nel fascicolo della domanda. Qualora la compilazione della domanda sia effettuata dal legale rappresentante che al momento della compilazione non è ancora rinvenibile dal Registro delle Imprese oppure da un procuratore, a seguito del caricamento dei documenti di cui al precedente comma 6, è necessario scaricare, tramite l'apposita funzionalità, il modulo di adesione generato automaticamente dal sistema e riallegarlo su Bandi e Servizi previa sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da



Regione Lombardia

parte del rappresentante legale (o procuratore). In caso di firma da parte di un procuratore, occorre altresì allegare copia della procura ai sensi di legge, di un documento d'identità e del codice fiscale del procuratore.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando deve essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. – o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto richiedente deve procedere all'assolvimento del pagamento della marca da bollo virtuale accedendo al sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" dall'apposita sezione del Sistema Informativo (articolo 5 del CAD, il quale prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad accettare i pagamenti loro spettanti in formato elettronico secondo le modalità stabilite dalle Linee Guida di AgID, articolo 15 D.Lgs n. 179/2012, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni devono avvalersi del nodo dei pagamenti PagoPA).

Le domande sono protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate, che si realizza cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura, la piattaforma Bandi e Servizi rilascia in automatico il numero e la data di protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al Soggetto richiedente via posta elettronica, all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi e Servizi, completa del numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

La domanda trasmessa con forme, tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente bando si considera non ricevibile. Regione Lombardia non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L.n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).



C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La procedura utilizzata è di tipo valutativo a sportello, previa istruttoria formale.

Le domande formalmente ammissibili vengono sottoposte ad un'istruttoria tecnica e valutate da un apposito Nucleo di valutazione, di cui al punto C.3c del bando, secondo l'ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'agevolazione viene infine concessa con decreto dal Responsabile del procedimento.

Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.

Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

Le domande vengono sottoposte ad un'istruttoria formale da parte degli uffici regionali; quelle che superano l'istruttoria formale vengono esaminate dal Nucleo di Valutazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Il termine per la conclusione del procedimento di istruttoria delle domande è stabilito in **60 giorni** dalla data di presentazione della domanda.

È possibile integrare e/o sanare la documentazione trasmessa entro il termine di 7 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della richiesta di integrazione.

L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini di conclusione del procedimento, fino alla data di protocollo della relativa risposta.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande sono ritenute "formalmente ammissibili" a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- rispetto dei termini per l'invio della domanda;
- regolarità formale, completezza della documentazione allegata e relativa conformità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese;
- sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando.



C.3.c Valutazione delle domande

Per la valutazione tecnica delle domande viene costituito un Nucleo di Valutazione composto da rappresentanti regionali ed eventualmente del sistema regionale. Non è previsto alcun compenso per i membri.

Il Nucleo, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente bando, si riunisce, esaminando le proposte secondo l'ordine cronologico di arrivo.

La valutazione delle proposte di iniziative o eventi viene svolta sulla base dei criteri, riferiti agli ambiti di seguito riportati:

AMBITO DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI VALUTAZIONE	ESITO
Coerenza del percorso di accelerazione con le prospettive di sviluppo competitivo del soggetto richiedente	Capacità del percorso di accelerazione di generare effetti in termini di rilancio e/o di resilienza, anche attraverso la valorizzazione degli aspetti di sostenibilità (sostenibilità ambientale, etico/sociale; modelli di produzione, gestione e business che supportino la circolarità e la resource efficiency).	SÌ/NO
	Capacità di creare nuove relazioni e/o di consolidare quelle esistenti, di ampliare le filiere della moda e del design, in coerenza con l'attività svolta dalla PMI.	SÌ/NO

Per essere ammessi all'agevolazione le proposte di progetto devono conseguire esito positivo (Sì) per tutti gli indicatori previsti dai criteri.

Il Presidente del Nucleo di Valutazione trasmette gli esiti della valutazione tecnica al Responsabile del Procedimento per l'adozione degli atti di competenza.

In sede di valutazione di merito, l'istruttoria delle proposte viene svolta sulla base degli elementi di qualificazione del progetto contenuti nella documentazione di domanda presentata. La stessa potrà, su richiesta del Nucleo di valutazione, essere oggetto di richiesta di chiarimenti. I chiarimenti resi non potranno, in ogni modo, modificare il contenuto delle proposte.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito delle risultanze istruttorie approvate dal Nucleo di valutazione, il responsabile del procedimento opera la verifica in tema di regolarità contributiva (laddove applicabile), circa la capienza della soglia del regime di aiuto e della presenza di eventuale sanzione interdittiva in carico al Soggetto richiedente e/o di condanne penali in carico a legali rappresentanti e/o amministratori.

In caso di superamento del massimale previsto dal regime de minimis, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede alla rideterminazione dell'agevolazione nei limiti del massimale ancora disponibile al momento della concessione, fermo restando il valore delle spese ammissibili presentate. In caso di massimale ancora disponibile al momento della concessione pari a zero, il responsabile del procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.

Il Responsabile del procedimento può procedere alla concessione del contributo sotto clausola risolutiva, decorsi 20 giorni dall'interrogazione del casellario giudiziario finalizzato alla verifica, in capo a legali rappresentanti e/o amministratori, dell'assenza di condanne,



con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Ugualmente può procedere alla concessione del contributo sotto clausola risolutiva, decorsi 20 giorni dall'interrogazione del casellario giudiziario finalizzato alla verifica, in capo all'impresa, che non sia oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Successivamente a tali verifiche, il contributo, riferito alle proposte progettuali che sono risultate "ammissibili a contributo" in fase di valutazione, viene concesso con decreto dal Responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Gli elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi a contributo saranno pubblicati nel sito informatico regionale dedicato alla pubblicazione di bandi e avvisi (BeS), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 69/2009". L'esito della valutazione verrà, inoltre, comunicato all'impresa a mezzo PEC presso l'indirizzo indicato nella domanda.

C.4 Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Fermo restando quanto stabilito nel successivo punto C.4.a, l'erogazione del contributo viene disposta con liquidazione in un'unica *tranche*, entro 60 giorni dalla trasmissione della documentazione di rendicontazione. L'eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni comporta la sospensione dei citati termini per l'erogazione, fino alla data di protocollo della relativa risposta.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

La documentazione di rendicontazione, comprovante le spese effettivamente sostenute, deve essere presentata attraverso la piattaforma Bandi e Servizi **a partire dal 7 gennaio 2027** ed entro 14 mesi dalla data di adesione e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Le spese rendicontate devono essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e devono essere quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, attraverso il sistema Bandi e Servizi, la seguente **documentazione di rendicontazione** redatta sulla base dei modelli Allegati, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante del soggetto beneficiario o procuratore:

- **Relazione finale**, contenente la descrizione delle attività svolte, i risultati raggiunti in termini quantitativi e/o qualitativi (**Allegato I**);
- **Dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4%** (**Allegato J**);
- **copia delle singole fatture e/o dei singoli documenti contabili probanti e delle relative quietanze** di pagamento;



- eventuale **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per Soggetti che non hanno posizione INPS/INAIL (Allegato K).**

Tutte le spese ammissibili devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente sostenute e quietanziate dallo stesso; in tutti i casi i giustificativi di spesa conservati dai soggetti beneficiari devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa ovvero riportare un timbro o una segnatura indelebile.

In merito alle condizioni di conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti documenti devono essere conservati presso la/e sede/i del Soggetto beneficiario alternativamente:

- a) in formato elettronico (se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili;
- b) in formato cartaceo, nel caso di fatture emesse da soggetti esteri o comunque relative a operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SDI).

In applicazione dell'art. 5 del D.L. n. 13/2023 e s.m.i. le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive devono contenere il Codice Unico di Progetto (CUP).

Tale obbligo non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato (individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Il soggetto beneficiario, pertanto, deve comunicare al fornitore il CUP associato al proprio Progetto da inserire nell'apposito campo della fattura elettronica ovvero, in alternativa, nell'oggetto del documento unitamente alla dicitura "Spesa sostenuta a valere sul bando "Voucher di accelerazione" che deve comunque essere presente.

Qualora ciò non fosse possibile, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno predisposto una nuova procedura non fiscale per consentire l'integrazione del CUP nelle fatture elettroniche già emesse e transitate dallo SDI. Tale procedura è stata resa operativa con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2025, prot. n. 563301/2025, e con il successivo rilascio, dal 27 gennaio 2026, del servizio web di integrazione del CUP nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui si fornisce il link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica>.

Il servizio consente, nei limiti previsti dalla medesima Agenzia, di integrare il codice CUP nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023. L'integrazione ha natura esclusivamente informativa e non produce effetti fiscali.

In fase di presentazione della rendicontazione delle spese, il Soggetto beneficiario è tenuto a verificare tutti i giustificativi di spesa e a integrare con il servizio web dell'Agenzia delle Entrate le fatture sprovviste di CUP. Il servizio consente l'integrazione direttamente al soggetto beneficiario (nella guida cessionario/committente), che può anche apporre più di un CUP qualora la spesa fosse oggetto di più agevolazioni.

In assenza di tale regolarizzazione, la spesa non potrà essere considerata ammissibile.



Regione Lombardia

Al fine di comprovare la spesa effettivamente sostenuta sono validi i seguenti documenti giustificativi di pagamento:

- mandati di pagamento quietanzati dall'Istituto bancario Cassiere e/o Tesoriere;
- bonifico bancario o postale:
 - ordine di bonifico bancario o postale controfirmato dal cassiere e riportante il timbro "pagato" della banca;
 - nel caso di bonifico on-line dovrà essere presentato l'estratto conto attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- assegno bancario o postale:
 - copia dell'assegno dal quale si evinca l'importo e il beneficiario;
 - estratto conto attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- carta di credito aziendale e/o del Legale rappresentante:
 - estratto conto della carta di credito (censurato nelle parti non di interesse);
 - estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario (censurato nelle parti non di interesse);
- altro documento contabile comprovante l'inequivocabile avvenuto pagamento.

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- le spese relative ad auto fatturazioni e le spese effettuate e/o fatturate al partner da società appartenenti all'impresa unica o con rapporti di controllo o collegamento così definito ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza ovvero nel caso in cui vi siano spese dalle quali emerga la sussistenza di un vincolo o collusione tra le parti contraenti (ad esempio per motivi di affinità e parentela).

Ogni fattura e/o documento contabile e le relative quietanze di pagamento devono essere caricati sulla piattaforma informativa Bandi e Servizi.

Nel caso di quietanze che comprovano il pagamento di più fatture, devono essere evidenziate di volta in volta, esclusivamente le voci e gli importi relativi al corrispondente documento contabile.

In tutte le quietanze, devono essere chiaramente leggibili, data, importo e relativa descrizione dalla quale si evinca incontrovertibilmente il numero/data/beneficiario del documento contabile a cui si riferisce in pagamento.

Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a € 2000,00.

Le fatture e/o i documenti contabili quietanzati, probanti l'investimento sostenuto e complessivamente ammesso, dovranno essere accuratamente conservati dal soggetto beneficiario e resi disponibili in caso di controlli.



Regione Lombardia

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)).

Nel corso dell'istruttoria di verifica delle spese sostenute finalizzata all'erogazione del contributo, il Responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni relativi alla documentazione di rendicontazione agli atti.

A conclusione dell'istruttoria svolta sulla documentazione di rendicontazione, viene determinata la spesa complessiva ritenuta ammissibile a contributo e, conseguentemente, si procede alla conferma o alla rideterminazione del contributo assegnato.

Ogni eventuale rideterminazione del contributo viene approvata con un provvedimento del Responsabile del procedimento.



D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Fatto salvo il rispetto degli obblighi previsti nei precedenti articoli, i Soggetti beneficiari sono comunque obbligati:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare, per un periodo di almeno 5 anni, decorrente dalla data del provvedimento di erogazione, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a collaborare in eventuali attività volte all'analisi dell'impatto della misura nel suo insieme e dei risultati conseguiti dai singoli progetti finanziati;
- ad accettare le ispezioni e i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto sia durante che successivamente alla stessa;

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il Soggetto beneficiario è dichiarato decaduto dal contributo concesso nei seguenti casi:

1. mancanza di sede operativa attiva in Lombardia al momento della richiesta di erogazione del contributo;
2. impossibilità a concludere il progetto a seguito di cessazione dell'attività in caso di assoggettamento, nel periodo di svolgimento del progetto, a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori e la modifica dell'attività da parte del singolo beneficiario;
3. quando non vengano rendicontate, entro i termini previsti dal bando, e validate spese pari almeno al 60% delle spese ammissibili.

Con provvedimento del Responsabile del procedimento, il contributo è revocato se, nel periodo di realizzazione del Progetto, si verificano i seguenti casi:

1. rinuncia al contributo concesso;
2. mancato rispetto della normativa in materia di aiuti di stato, ove applicabile;
3. in caso di risoluzione, a seguito di insussistenza del requisito della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. C.3.f, sia per cause imputabili a legali rappresentanti e/o amministratori sia per cause imputabili all'impresa stessa;

Al Soggetto beneficiario, inoltre, è revocato totalmente o parzialmente il contributo qualora, **successivamente alla conclusione del progetto**, si verifichi una delle seguenti eventualità:

1. non vengano consentiti i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto;



2. i Soggetti Beneficiari non conservino, per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del saldo del contributo, la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;

A fronte dell'intervenuta revoca o decadenza dal contributo, i Soggetti beneficiari sono tenuti a restituire lo stesso, aumentato degli interessi legali maturati a partire rispettivamente dalla data della revoca o dalla data di erogazione del contributo.

Le modalità e le tempistiche di restituzione del contributo revocato saranno definite nel provvedimento di revoca o di decadenza del Responsabile del procedimento competente. Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice incentivi, i crediti nascenti dalla revoca delle agevolazioni sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. L'amministrazione, in caso di mancata restituzione spontanea delle somme dovute in base al provvedimento di revoca, provvede al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni. La medesima disciplina si applica in tutti i casi di recupero di somme indebitamente percepite dal beneficiario, ivi compresi i casi di recupero conseguenti alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni concesse.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede oggetto di intervento sul presente bando, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie.

Tali controlli, svolti da funzionari regionali, sono finalizzati a verificare:

- l'effettiva realizzazione delle azioni (opere/attività) oggetto di contributo;
- il rispetto degli obblighi previsti dal bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari;
- i documenti dichiarati (fatture, contratti, ecc.).

I controlli saranno effettuati su base campionaria non inferiore al 10% delle domande finanziate.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente: Numero di PMI agevolate.

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da



parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo delle filiere del turismo, del design e della moda della Direzione Generale Turismo marketing territoriale e moda.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali resa consultabile sulla piattaforma Bandi e servizi prima della presentazione della domanda.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del Bando e della relativa modulistica sono pubblicati sul BURL, sul portale "Bandi e Servizi" www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito istituzionale.

Per chiarimenti sui contenuti del Bando e sulla procedura di presentazione delle domande, è a disposizione la casella di posta: marketingterritoriale@regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa*, di seguito riportata:

TITOLO	BANDO VOUCHER DI ACCELERAZIONE
DI COSA SI TRATTA	Il bando sostiene le spese sostenute per la partecipazione ad un percorso di accelerazione d'impresa nei settori della moda e del design.
CHI PUÒ PARTECIPARE	PMI
DOTAZIONE FINANZIARIA	270.000 euro
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili e fino al 90 % per le imprese "giovani"
REGIME DI AIUTO DI STATO	De minimis, Regolamento 2381/2023.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa a sportello
DATA DI APERTURA	15 giugno 2026
DATA DI CHIUSURA	28 febbraio 2027
COME PARTECIPARE	La domanda di adesione al Bando deve essere presentata dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo di Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it . Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda viene considerata esclusivamente la data e l'ora di invio al protocollo tramite il sistema Bandi e Servizi come indicato nel Bando.



CONTATTI	<p>Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandi e Servizi scrivere alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per questioni di ordine tecnico dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica.</p> <p><i>*La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.</i></p>
-----------------	---

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano
turismo_moda@per.regione.lombardia.it

D.10 Allegati

In allegato sono presenti i seguenti moduli:

- Allegato A Schema di domanda;
- Allegato B informativa dichiarazione de minimis;
- Allegato C Incarico sottoscrizione e presentazione domanda;
- Allegato D Richiesta d'accesso agli atti;
- Allegato E Firma elettronica;
- Allegato F Applicazione dell'imposta di bollo;
- Allegato G Procedure di presentazione delle domande;
- Allegato H Scheda progetto.
- Allegato I Relazione finale.
- Allegato J Dichiarazione assoggettabilità ritenuta 4%.
- Allegato K Dichiarazione soggetti senza posizione INPS/INAIL.
- Allegato L Dichiarazione assenza di cause ostative.



ALLEGATO A

SCHEMA DI DOMANDA

SCHEMA DEL MODULO DI DOMANDA (facsimile)

[NB. NON compilare questo modulo in versione cartacea: il soggetto richiedente deve inserire i dati sulla piattaforma Bandi e Servizi]

ID domanda	[cod.automatico]
-------------------	-------------------------

Il/La sottoscritto/a: **[Nome e COGNOME Legale Rappresentante o Delegato]**;

Codice Fiscale: **[C.F. Legale rappresentante o Delegato]**;

in qualità di Legale rappresentante o suo Delegato del Soggetto richiedente:
[Denominazione del Soggetto richiedente];

Dimensione:

- MEDIA Impresa;
- PICCOLA Impresa;
- MICRO Impresa.

Data di costituzione: **[Data costituzione]**; Codice Fiscale Soggetto richiedente: **[C.F. Soggetto richiedente]**; e Partita I.V.A.: **[P.IVA Soggetto richiedente – se in possesso]**; con Sede legale del Soggetto richiedente: **[indirizzo sede legale]** CAP: **[CAP]** - Comune e Provincia: **[Comune] [(PROV.)]**;

con Sede operativa del Soggetto richiedente: **[indirizzo sede operativa]**; CAP: **[CAP]** - Comune e Provincia: **[Comune] [(PROV.)]**;

modalità di contatto:

- PEC: **[conferma indirizzo PEC o inserimento altra PEC]**;
- mail per comunicazioni: **[conferma della mail o inserimento altra mail]**;
- referente di contatto interno all'organizzazione: **[COGNOME Nome referente interno]**;
- telefono: **[n. di telefono Referente interno]**;
- contatto telefonico Legale rappresentante: **[n. di telefono Legale rappresentante]**;

CHIEDE

La concessione del contributo regionale a fondo perduto, a valere sul bando "Voucher di accelerazione", per la partecipazione al percorso di accelerazione:

- presso un incubatore/acceleratore riconosciuto di Regione Lombardia, costituito ai sensi della DGR n. 5733/2026;
- con spesa complessiva prevista pari a € **[somma voci SPESA AMMISSIBILE PREVISTA]**.

A tal fine, consapevole di quanto stabilito dal Bando "Voucher di accelerazione" in attuazione di detta misura:



Regione Lombardia

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole di incorrere in caso di dichiarazioni false o mendaci nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R.:

1. di essere regolarmente costituita, attiva e iscritta al Registro delle imprese;
2. **[Dichiarazioni alternative]** di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi di **[Legge...., art.....]** / di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal punto A.3 del Bando;
4. di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserve i contenuti e le condizioni previste dal bando "Voucher di accelerazione";
5. di essere a conoscenza che l'eventuale contributo viene concesso ai sensi del Regolamento U.E. n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche ed integrazioni;
6. di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 2831/2023;
7. di non essere in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i..
8. di non essere stata oggetto come impresa di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
9. di non avere, per quanto di conoscenza, legali rappresentanti o amministratori per i quali non sussistono condanne, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ai sensi dell'art.9 Decreto legislativo n. 184 del 27 novembre 2025, per i reati che costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico a una procedura di appalto;
10. di essere in regola con le disposizioni dell'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel rispetto di quanto disciplinato dal Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 (polizze catastrofali) e s.m.i..
11. di essere a conoscenza delle disposizioni relative a obblighi, scadenze, revoche, rinunce, ispezioni e controlli stabilite ai punti D1, D2 e D4 del Bando;
12. di essere a conoscenza che il progetto sarà istruito e valutato compatibilmente con la disponibilità delle risorse;
13. di essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
14. di aver allegato tutta la documentazione prevista dal bando e preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali

ACCONSENTE



Regione Lombardia

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento della valutazione dell'intervento e alla loro comunicazione e diffusione ai soggetti indicati nell'informativa stessa in conformità al Regolamento UE 679/2016.

Firma digitale

del Legale rappresentante o suo Delegato

[Nome e Cognome del firmatario]

Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005.



ALLEGATO B INFORMATIVA DICHIARAZIONE DE MINIMIS

MODULO INFORMATIVO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023

L'impresa richiedente, candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*», è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.– che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'arco di tre anni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni, non superi i massimali stabiliti dal Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dal richiedente, ma anche da tutte le imprese a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' “impresa unica”, salvo quando tale persona fisica non svolga essa stessa attività economica¹.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2831/2023/UE e s.m.i.

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» tutte le imprese* fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

*il lavoratore autonomo viene assimilato alla definizione di impresa secondo la normativa comunitaria in quanto svolge attività economica.

¹ Reg(UE)2023/2831 considerando (4): Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento(6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.



Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

I casi sono disciplinati all'art.3 par 8 e 9 del RegUE 2023/2831 che citano:

- 8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale di cui al paragrafo 2, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.*
- 9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.*

Pertanto, nel caso in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art. 3(9) del Reg (UE)2023/2831) l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito.

Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.



Si intende richiamare l'attenzione dei beneficiari sulla eventuale necessità potenzialmente a loro favore nel fornire informazioni che potrebbero quindi impattare sia sulla definizione del perimetro di impresa risultante in RNA sia rispetto alla corretta imputazione dei contributi de minimis o altri aiuti che potrebbero essere stati imputati diversamente tra imprese in forza degli atti/accordi all'interno delle operazioni societarie straordinarie, dato che questi accordi potrebbero non essere conosciuto/registrati in tempo reale in RNA.

Sezione C: Campo di applicazione

Se il richiedente opera sia in settori ammissibili all'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis".

Da Regolamento n. (UE)2023/2831 (articolo 1, par.1) e s.m.i., sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Il Reg(UE)2023/2831 all'art.5 stabilisce le regole di cumulo e recita come segue:

1. *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione.*
2. *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.*
3. *Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi*



imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «de minimis» sono concessi per **specifici costi ammissibili, questi** possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «de minimis».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità. Nella tabella della sezione d dovrà pertanto essere indicata l'intensità d'aiuto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto finanziato in valore assoluto.

Si intende evidenziare al beneficiario che Regione Lombardia, ai fini della istruttoria nel presente bando, non può formalmente tenere conto di **eventuali sgravi richiesti dall'impresa beneficiaria alle Amministrazioni centrali, ma ancora non registrate** da queste ultime in forza dell'art. 10 del DM 115/2017; pertanto, ogni eventuale successiva conseguenza giuridica in ambito fiscale derivante dalla concessione dell'aiuto della presente misura regionale e che comporti la saturazione del plafond disponibile prima della registrazione dell'aiuto fiscale statale non è imputabile a Regione Lombardia. Si invitano comunque i beneficiari a tenere conto di tale eventualità sotto la propria responsabile valutazione.

Inoltre, ai fini dell'istruttoria del presente bando, Regione Lombardia non può formalmente tener conto di eventuali **aiuti registrati in RNA a posteriori** in analogia agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'art.10 del DM 115/17 in quanto formalmente non concessi; si invitano i beneficiari a valutare l'eventuale impatto sui propri rispettivi plafond de minimis, al fine di prevenire eventuali conseguenze giuridiche, non imputabili all'Amministrazione regionale concedente.



ALLEGATO C INCARICO SOTTOSCRIZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDA

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA A VALERE SUL BANDO

BANDO VOUCHER DI ACCELERAZIONE

PROCURA AI SENSI DELL'ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di:

- Presidente;
- Legale rappresentante pro tempore;
- Altro _____ (specificare);

della società denominata _____

con sede legale nel Comune di _____ in Via _____

CAP _____ Prov. _____ Tel.: _____ Cell. Referente: _____

C.F.: _____ P. IVA: _____

Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _____

indirizzo P.E.C. _____ email: _____

Autorizzato

- con procura dal competente organo deliberante della società;
- dallo Statuto;

DICHIARA DI CONFERIRE

al sig. (cognome e nome dell'intermediario): _____

in qualità di (denominazione intermediario): _____

PROCURA SPECIALE

per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al bando VOUCHER DI ACCELERAZIONE quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal bando.

Domicilio Speciale: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la domanda.

Nel caso in cui non si voglia domiciliare la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione telematica occorre barrare la seguente casella

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa del Delegante, acquisito tramite scansione in formato pdf ed allegato, con firma digitale del Delegato, alla modulistica elettronica.



Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- ai sensi dell'art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza della società.
- ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 445/2000 e del D.L.vo 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione telematica della domanda.

Lì.....

Firma Delegante

Firma Delegato



Regione Lombardia

ALLEGATO D

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

**RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI
(L. 241/1990 e L.R. 1/2012)**

All'Ufficio Spazio Regione, sede di: _____

oppure

Alla Direzione _____ Unità Organizzativa: _____
Struttura _____
(indicare se conosciuti)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME* _____ NOME* _____

NATA/O* IL _____ a _____

RESIDENTE* IN _____ - Prov. (___) in Via _____ n. _____

E-mail: _____ Tel. _____

Documento identificativo (all.) _____

Diretto interessato

Legale rappresentante (all. Doc)

procura da parte (all. Doc)

CHIEDE

di visionare

di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico

di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (art. 25 Legge 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

– di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 del 1° marzo 2010;



Regione Lombardia

- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma



ALLEGATO E

FIRMA ELETTRONICA

FIRMA ELETTRONICA

Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ha sancito il mutuo riconoscimento delle firme digitali europee. Il Regolamento (articolo 25,3), conferma che "Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri". La firma elettronica qualificata, definita come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana. A decorrere dal 1° luglio 2016 con la piena efficacia del Regolamento eIDAS (n. 910/2014) diviene obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni che accettano firme digitali (o qualificate) accettare tutti i formati definiti nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1506 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2015.

Inoltre:

1. EIDAS disciplina ancora la Firma Elettronica Avanzata. In particolare l'art. 26 del Regolamento Europeo 910/2014 indica "Una firma elettronica avanzata soddisfa i seguenti requisiti:
 - a. è connessa unicamente al firmatario;
 - b. è idonea a identificare il firmatario;
 - c. è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
 - d. è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
2. Il CAD continua a riconoscere il valore della Firma Elettronica Avanzata nell'art.21 comma 2 "Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile".
3. Il DPCM del 22 febbraio 2013 è ancora in vigore e all'art. 61 comma 2 recita: "L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice."

Nei bandi in emanazione dal 1° gennaio 2017 devono essere richiamate le norme previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto concerne la firma elettronica dei documenti prodotti.



ALLEGATO F

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è un'imposta indiretta regolamentata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, che rappresenta il principale riferimento in materia. In particolare l'Allegato A identifica gli atti, i documenti e i registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine mentre nell'Allegato B elenca le casistiche che ne sono esenti in modo assoluto. Tale normativa ha subito negli anni modifiche e integrazioni, oltre ad aggiornamenti delle tariffe applicate.

L'articolo 3 dell'Allegato A - Tariffa (parte I) del DPR impone l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo, per un importo predefinito di € 16,00, nel caso di istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

In caso di **aggregazione di soggetti pubblici e privati** l'imposta di bollo deve essere versata.

In caso di **beneficiari "plurimi"** nel fac-simile della domanda allegata al bando ciascun beneficiario dovrà dichiarare: "di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi della L... art.... /di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative".

Esenzioni dagli obblighi di bollo

L'elenco che segue è da considerarsi non esaustivo per quanto attiene i riferimenti ad eventuali leggi speciali che ampliano la base di esenzione prevista dall'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972:

- **Cittadini** che presentano domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti (Allegato B art. 8.3);
- **Enti pubblici** per atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (Allegato B art. 16);
- **Società agricole** (Allegato B art. 21 bis);
- **Società cooperative** (Allegato B art. 16; L. n. 427/93 art. 66.6 bis);
- **Cooperative sociali** (L. 266/1991 art. 8);
- **ONLUS e federazioni sportive** (Allegato B art. 27 bis).



ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO

FASE DI REGISTRAZIONE/ACCESSO

Per poter presentare una domanda l'utente deve innanzitutto accedere al sistema informativo tramite apposite credenziali d'accesso. Nel caso non ne fosse in possesso, l'utente deve registrarsi seguendo la procedura prevista e illustrata su ogni piattaforma telematica. Secondo le ultime disposizioni di legge, le credenziali di accesso generalmente accettate dai sistemi regionali sono SPID e CNS/CIE (l'utilizzo delle cosiddette "credenziali deboli", userid e password è ammesso solo in casi eccezionali e in dismissione).

FASE DI PROFILAZIONE

Una volta ultimata la fase di registrazione, in molti casi l'utente deve "profilarsi" al sistema (ovvero specificare con che ruolo vi accede) inserendo le informazioni richieste; spesso è possibile che uno stesso utente registrato possa agire con diversi profili a seconda dei casi (es.: come privato cittadino o come rappresentante di un ente o azienda). Ogni profilo può dare accesso a differenti funzionalità del sistema.

Anche le fasi di profilazione cambiano a seconda dei sistemi a cui ci si collega.

FASE DI VALIDAZIONE

Prima di procedere alla presentazione della domanda, potrebbe essere necessario attendere la validazione del profilo. La verifica della correttezza dei dati inseriti all'interno del sistema informativo è a cura esclusiva e di diretta responsabilità del soggetto richiedente.

FASE DI COMPILAZIONE

L'utente deve compilare on line il modulo di richiesta del contributo. Al termine della compilazione e prima dell'acquisizione definitiva della domanda, il sistema informativo genera un modulo di adesione che deve essere opportunamente sottoscritto dal soggetto richiedente mediante apposizione di firma digitale, firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata (a seconda di come richiesto nel bando). Ove richiesto sarà necessario caricare a sistema come allegati la documentazione e le dichiarazioni indicate nel bando. Le dichiarazioni da presentare dovranno essere opportunamente sottoscritte con le medesime modalità del modulo di adesione.

Nota Bene: nel caso in cui l'utente possa assumere diversi "profili" è importante che esso verifichi con quale sta agendo in quel momento ed eventualmente cambi ruolo se necessario (es.: un utente che si collega e agisce da privato cittadino non potrà compilare una richiesta per conto dell'azienda che rappresenta se prima non effettua un cambio profilo).

FASE DI INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo aver completato e sottoscritto la domanda di adesione, ove previsto il richiedente dovrà procedere all'assolvimento degli obblighi dell'imposta di bollo. Una volta conclusa tale operazione, potrà quindi trasmettere per via telematica la domanda di partecipazione al bando. Il sistema provvederà a protocollarla comunicando il numero di protocollo ad essa associato.



ALLEGATO I

RELAZIONE FINALE

RELAZIONE FINALE BANDO “VOUCHER DI ACCELERAZIONE”

Titolo e acronimo (se disponibile) del percorso seguito:

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte (indicativamente mezza pagina)

Periodo di frequenza del percorso di accelerazione:

Durata complessiva del percorso di accelerazione frequentato (da indicare in mesi):

Data di avvio del percorso:

Data di termine del percorso:

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte (indicativamente mezza pagina)

Descrivere e motivare come la partecipazione al percorso di accelerazione ha integrato lo sviluppo dell'impresa e introdotto elementi innovativi che hanno caratterizzato un cambiamento e un incremento della competitività.

Quali i nuovi contatti e le possibilità di contaminazione il percorso ha consentito.

Ampliare lo spazio a disposizione per le risposte (indicativamente mezza pagina)



Regione Lombardia

ALLEGATO J

DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITÀ RITENUTA 4%

DICHIARAZIONE ASSOGGETTABILITÀ RITENUTA 4% IRPEF/IRES E DETRAIBILITÀ IVA SUI CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE LOMBARDIA

Il/La Sottoscritto/a: _____ in qualità di (legale rappresentante, titolare ecc.)
_____ della ditta/società/ente _____
(denominazione come da certificato di iscrizione al registro delle imprese o da atto costitutivo/statuto)

Con sede legale in: _____
(via, numero civico, cap, comune, provincia)

Codice Fiscale: _____ Partita IVA: _____

ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 sul contributo di € _____ concesso per _____

consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R.

D I C H I A R A

- che il contributo **non è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
- è destinato a finanziare l'acquisto di beni strumentali;
 - il beneficiario è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – ONLUS (art. 16 del D. Lgs. 460/1997);
 - il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo è destinato a finanziare l'espletamento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini primari dell'Ente;
 - il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa e non produce reddito di natura commerciale;
 - _____
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono la non applicazione della ritenuta)
- che il contributo **è assoggettabile** alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
- il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale;
(cancellare le voci che non interessano)
 - il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo è erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità;
 - _____
(indicare altre motivazioni o riferimenti normativi che dispongono l'applicazione della ritenuta)

D I C H I A R A

inoltre, che l'imposta sul valore aggiunto, relativa alla documentazione di spesa è:



Regione Lombardia

- interamente detraibile (artt.19, 1° comma e art. 19 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- parzialmente detraibile nella percentuale del _____ % (art. 19, 3° comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
- non detraibile perché riguardante attività non rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- non detraibile perché riguardante attività commerciale rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 36/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire a modificare la presente dichiarazione, ivi comprese, in particolare, quelle previste dall'art. 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (perdita della qualifica di ente non commerciale).

Luogo e data

Firma e timbro

Allegare copia carta di identità o documento equipollente se la dichiarazione non viene sottoscritta con firma digitale.

INFORMATIVA per il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 30.06.2003 n. 196 (PRIVACY): i dati sopra riportati sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



ALLEGATO K DICHIARAZIONE SOGGETTI SENZA POSIZIONE INPS/INAIL

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ PER SOGGETTI CHE NON HANNO POSIZIONE INPS/INAIL AI FINI DELLA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (titolare/legale rappr.)

Della Ditta _____ Esercente l'attività di: _____

Cod. Fisc.: _____ P.IVA: _____

Recapito telefonico: _____ E-mail _____

ID Progetto _____

C.C.N.L. applicato: edilizia; edile con soli impiegati e tecnici; altri settori (specificare quale) _____

TIPO DITTA (vedi allegato 1)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Datore di lavoro | <input type="checkbox"/> Gestione separata - Committente/Associante |
| <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo | <input type="checkbox"/> Gestione separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione |

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, a tal fine

D I C H I A R A

di essere ai fini del non obbligo assicurativo **INAIL** (barrare la casella d'interesse):

- titolare ditta individuale commercio senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità);
- titolare agricolo che non esercita lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (trebbiatura, mietitrebbiatura ecc.);
- agente di commercio che svolge attività in forma autonoma e non societaria senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità);
- libero professionista iscritto all'ordine che versa i contributi alla cassa di riferimento senza ausilio di dipendenti, familiari e collaboratori a vario titolo (parasubordinati, co.co.co., co.co.pro, mini co.co.co., stagisti, tirocinanti, allievi di corsi di addestramento professionale, addetti a lavori socialmente utili, addetti a lavori di pubblica utilità);
- studio associato di Professionisti iscritti all'Albo (non soci lavoratori e soggetti alla dipendenza funzionale nei confronti della Società per il raggiungimento dei beni e dei fini societari);
- altro (specificare) _____;



Regione Lombardia

nonché di non essere soggetto agli obblighi assicurativi, non ricorrendovi i presupposti, previsti agli artt. 1 e 4 della Legge n. 1124 del 30/6/1965.

Firma

D I C H I A R A

ai fini del non obbligo di imposizione **INPS** (barrare la casella d'interesse):

- di essere lavoratore dipendente con versamento della contribuzione a INPS/INPDAP/ENPALS (barrare gli enti non interessati);
- di versare la contribuzione alla seguente cassa Professionale: _____;
- altro (specificare) _____;

Firma

N.B. allegare fotocopia di un documento d'identità valido



Allegato 1

Datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di matricola Inps riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC ed il settore contrattuale del CCNL applicato dal datore di lavoro.

Lavoratori autonomi: soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del numero di posizione contributiva individuale riferito alla posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Committenti/Associanti: soggetti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale del committente/associante e del CAP della sede legale della posizione per cui è richiesto il DURC.

Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti): soggetti iscritti alla Gestione Separata. Se selezionato tale tipo, il sistema richiederà l'indicazione del codice fiscale e del CAP della residenza anagrafica del libero professionista per il quale è richiesto il DURC.



ALLEGATO L DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE

DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE DA PARTE DI LEGALI RAPPRESENTANTI E AMMINISTRATORI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 38 - 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Dichiarazione di assenza di cause ostative

Il sottoscritto _____ nat. a _____ il _____ residente in _____ nella sua qualità di legale rappresentante/amministratore dell'Ente _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente Ente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

Oppure dichiara

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

(N.B: *inserire tutti i provvedimenti di condanna pertinenti, emessi a carico del soggetto sottoscrittore, avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l'indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.*

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).



Regione Lombardia

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e, con la sottoscrizione della presente, presta il consenso al trattamento dei propri dati.

Luogo e data

Firma digitale o analogica

N.B. Con firma analogica, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.